
La pratica del
***Rating* interno ed esterno**

Il rapporto banca impresa

ROMA, 10 Ottobre 2015

Dott. Valter Pellegrini

Cenni introduttivi

Il tessuto produttivo italiano appare, nel confronto europeo, concentrato sulla piccola e media impresa. Secondo i dati *Istat* relativi al 2001, le *micro, piccole e medie imprese con meno di 100 addetti rappresentano il 99,7% del totale*. Esse producono il 61% del valore aggiunto del sistema Paese e occupano il 60% della forza lavoro (ISTAT, rapporto annuale, 2011).

Il sistema bancario, fin dagli anni cinquanta del secolo scorso, è stato il motore principale del boom economico, accompagnando le trasformazioni del sistema economico fino ai nostri giorni. Il *rapporto banca-impresa* assume una importanza notevole rispetto al modesto, se non nullo, ricorso ai mercati finanziari da parte delle PMI italiane. Tale fenomeno è giustificato da due principali caratteristiche storiche del nostro sistema produttivo:

- 1) Il *nanismo* delle imprese, che nella maggior parte dei casi sono di piccole dimensioni;
- 2) Il sistema produttivo improntato prevalentemente al modello del "*family business*".

L'*esigua dimensione* della maggior parte delle imprese implica un valore medio degli investimenti talora insufficiente per attrarre capitali e fondi di investimento sia nazionali che internazionali. Inoltre, esse sono caratterizzate da *scarsa capacità informativa* e un *sistema proprietario chiuso*, che ostacola l'accesso a modalità di finanziamento diverse da quella di matrice bancaria.

Tuttavia, nell'ultimo decennio, le *PMI*, al fine di sostenere la crescente competizione internazionale, hanno avviato profonde trasformazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo ed organizzativo, frutto di scelte strategiche bene precise, che hanno determinato un *consolidamento qualitativo e dimensionale*. L'*offerta del credito* e dei servizi finanziari nei mercati locali e nazionali è stata invece caratterizzata da due fenomeni:

1. Diffusione e accentramento delle banche;
2. Mutamenti regolamentari che hanno interessato (e interessano tuttora) il sistema creditizio.

Cenni introduttivi

Il processo di *concentrazione* del *sistema creditizio*, avuto inizio a partire degli anni novanta del secolo scorso, è stato accompagnato dal contemporaneo evolversi della *regolamentazione bancaria* al fine di favorire la stabilità del sistema finanziario globale; risale al **1974** l'istituzione del **Comitato di Basilea** per la vigilanza bancaria, composto dai *governatori delle Banche Centrali* dei *10 Paesi maggiormente industrializzati*.

Il primo passo rilevante verso una determinazione quantitativa della *stabilità* del *sistema creditizio* fu fatto con gli "**Accordi di Basilea del 1988**" (**Basilea I**), che posero dei *vincoli* di *patrimonializzazione* alle banche. I limiti di Basilea I favorirono l'elaborazione, a partire dalla *fine* degli **anni '90**, di un processo di revisione normativa, denominato **Basilea II**. La nuova regolamentazione, *in vigore dal Gennaio 2007*, avrebbe dovuto, almeno teoricamente, favorire la *capitalizzazione* degli istituti bancari a fronte dei *rischi* derivanti dall'attività creditizia (rischio operativo, rischio di credito e rischio di mercato) e una maggiore *trasparenza* dei mercati finanziari. La nota crisi economico-finanziaria del **2007** ha però messo in luce i *limiti* di un sistema finanziario sull'orlo del baratro e reso necessario l'estensione di Basilea II con ulteriori *vincoli*, atti ad affrontare crisi di liquidità temporanee degli istituti e proteggere gli investitori. Si è giunti così alla regolamentazione di **Basilea III** (gradualmente applicata tra il **2013** ed il **2019**), che riconferma il sistema dei *rating* ed introduce *requisiti di liquidità*, ampliando i *vincoli patrimoniali*, la cui efficacia è subordinata in particolare a due condizioni:

- 1) introduzione e potenziamento, soprattutto nelle PMI di efficaci *sistemi di pianificazione e controllo dell'equilibrio finanziario*;
- 2) capacità delle banche di promuovere un approccio di *natura consulenziale* con le aziende clienti, affiancandole nei meccanismi di gestione finanziaria.

La principale *critica* al Comitato di Basilea è che il progressivo *irrigidimento* dei *requisiti patrimoniali* delle banche ha *ridotto* allo stesso tempo i *rischi* ed il *finanziamento all'economia reale* in un momento storico in cui le imprese hanno necessità di essere sostenute nella loro attività economica. In tutto ciò il rapporto tra le imprese (in particolare PMI) e gli istituti creditizi è andato evolvendosi, richiedendo alle prime maggiori competenze specifiche e, soprattutto, una rinnovata capacità comunicativa in merito alla divulgazione di informazioni di natura finanziaria e qualitativa dell'azienda, che vadano oltre quelle obbligatorie previste dal codice civile.

Il primo accordo di Basilea

BASILEA I

Pubblicato nel **1988** e recepito da parte del legislatore comunitario nelle **Direttive 1989/647/CEE** ("*accordo sul capitale minimo delle banche*") e **1989/299/CEE** ("*fondi propri degli enti creditizi*") sulle imprese bancarie, assicurative e finanziarie, costituisce il primo sistema per definire il livello di *capitalizzazione* a fronte dei rischi del sistema bancario.

Nell'ambito di tale accordo, le autorità monetarie e creditizie decisero di passare da un controllo sul credito di tipo qualitativo (***vigilanza qualitativa***), basato sull'allocazione del credito in diversi macrosettori stabiliti a livello centrale ed una attività ispettiva rigorosa degli organi di vigilanza, ad un controllo del rischio delle banche di tipo quantitativo (***vigilanza quantitativa***), basato sul rispetto di indicatori che rapportano il patrimonio di vigilanza detenuto dalle banche agli investimenti operati dalle stesse.

Lo **scopo** era quello di predisporre il *sistema finanziario e creditizio* ad affrontare il *mercato*, attraverso una riduzione della tutele concesse alle banche e la creazione strumenti di controllo sempre più sofisticati per anticipare la conoscenza di andamenti negativi ed intervenire prima che essi potessero diffondersi nel sistema finanziario dell'intero Paese.

E' all'interno di questa logica che si avviò nel **1988** la sostituzione progressiva della ***vigilanza strutturale*** (controlli all'entrata e disciplina delle reti distributive), con quella ***prudenziale***, creando un insieme di regole che prevedevano il rispetto di parametri basati sul patrimonio con lo scopo di garantire l'equilibrio della gestione delle banche.

Requisiti minimi di capitale previsti

L'accordo contiene la prima definizione e la prima misura standard del *capitale minimo* bancario accettate a livello internazionale.

L'assunto di fondo è che a ciascuna operazione di prestito deve corrispondere una quota di capitale regolamentare da detenere a scopo precauzionale (c.d. onere di capitale).

Il capitale obbligatorio è determinato confrontando l'entità del capitale o patrimonio di vigilanza (*capitale esigibile*) e l'ammontare delle attività bancarie impiegate nella concessione di prestiti (*banking book*) ponderate per il *rischio di credito* (definito come il rischio di perdite per effetto dell'incapacità della controparte di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della banca, sia con riferimento al pagamento degli interessi che della quota capitale). Per un gruppo bancario, il *patrimonio di vigilanza* bancario deve essere pari ad almeno l'8% delle *attività creditizie ponderate* per il *rischio di credito*. Per cui il *coefficiente di solvibilità* o *requisito minimo di capitale* può essere definito:

$$RMP = \frac{\text{Patrimonio di Vigilanza}}{\text{Attivo ponderato (rischio di credito)}} \geq 8\%;$$

Requisiti minimi di capitale previsti

I *coefficienti di ponderazione* per il rischio dell'attivo di una banca sono determinati dall'*autorità di vigilanza* sulla base della *natura del debitore, rischio del Paese ed eventuale presenza di garanzie reali o personali del debitore*.

Sono definite *cinque classi di rischio* dell'*attivo bancario*:

0%	20%	50%	100%	200%
Cassa e valori assimilati	Crediti verso banche multilaterali di sviluppo	Mutui residenziali con garanzia reale e leasing su immobili	Crediti verso imprese private	Partecipazioni in imprese non finanziarie in perdita negli ultimi due esercizi
Crediti verso BC Paesi OCSE	Crediti verso banche dei Paesi OCSE		Partecipazioni in imprese private	
Titoli di Stato emessi dai Governi dei Paesi OCSE	Crediti verso ENTI SETTORE PUBBLICO		Crediti verso Banche e Governi Paesi non OCSE	

Garanzie ammesse in diminuzione del rischio di una attività

Nella misurazione del grado di rischio delle attività, le banche tengono conto anche delle *garanzie personali e reali* ricevute che devono essere esplicite e non soggette a condizione. Ai fini della minore ponderazione, sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'*impegno*, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a specifici debiti facenti capo a un determinato soggetto.

GARANZIE REALI	COEFFICIENTI PONDERAZIONE
Contanti depositati presso la banca creditrice	0%
Titoli di stato di paesi OCSE	0%
Valori emessi da banche multilaterali di sviluppo	20%
Valori emessi da enti pubblici e banche OCSE	20%
Deposito contante presso altre banche OCSE	20%
GARANZIE PERSONALI	COEFFICIENTI PONDERAZIONE
Governi e banche centrali	0%
Banche, SIM ed enti pubblici di paesi OCSE	20%

Costituzione patrimonio di vigilanza

Il *patrimonio di vigilanza*, definito come l'insieme delle fonti a disposizione dell'intermediario finanziario per la copertura dei rischi, è costituito dal patrimonio di base (**Tier 1**) e patrimonio supplementare (**Tier 2**) e patrimonio **Tier 3** (introdotto nel 1996).

Il **Tier 1** è composto da capitale sociale e riserve palesi di utili, fondi rischi bancari generali, strumenti innovativi di capitale (nel limite del 15% del valore del patrimonio di base) al netto di azioni proprie, immobilizzazioni immateriali, avviamento e perdite d'esercizio e pregresse.

Il **Tier 2** è composto da fonti che costituiscono un *presidio* a fronte della maggioranza degli *stakeholder* e in particolare dei depositanti. Esso è composto da riserve di rivalutazione, passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione, fondi rischi su crediti e plusvalenze nette su partecipazioni, al netto di minusvalenze su titoli e partecipazioni ed altri elementi negativi in diminuzione del portafoglio crediti.

Il totale delle componenti positive e negative del Tier 2 è computabile nel limite del 100% del Tier 1 al lordo delle deduzioni.

*Dal totale del **patrimonio di base** e del **patrimonio supplementare** sono ammesse **deduzioni** in qualità di partecipazioni, prestiti subordinati, strumenti ibridi di patrimonializzazione nei confronti di banche e società finanziarie.*

Nel **1996 (Tier 3)** l'accordo sul Capitale è stato revisionato includendo nel calcolo del denominatore della precedente formula il *rischio di mercato*, inteso come le perdite che una banca può subire per l'effetto prodotto sull'attivo non immobilizzato delle variazioni dei prezzi dei titoli azionari, tassi d'interesse e dei corsi delle valute. Il *rischio di mercato* deve essere interamente coperto dal Patrimonio di vigilanza.

Ciò implica che le banche possono assumere Attività (ponderate) per un ammontare che non ecceda un multiplo pari a 12,5 volte il Patrimonio di Vigilanza a fronte del rischio di mercato.

*12,5 rappresenta perciò il **coefficiente di leva finanziaria** implicitamente ammesso dalla normativa.*

Principali **limiti** dell'accordo di Basilea I

L'accordo di Basilea I ha rappresentato un passo avanti, a livello internazionale, nel definire degli *standard comuni* per il sistema creditizio; tuttavia, tale metodo di calcolo del *requisito patrimoniale delle banche*, previsto nel **1988** e aggiornato nel **1996**, è stato *criticato* per almeno cinque motivi:

- 1) Incapacità di discriminare gli investimenti bancari in base all'effettiva rischiosità della controparte, imponendo una *visione* fortemente *standardizzata*. Infatti, la valutazione della *solidità economico-finanziaria* dei soggetti da affidare non aveva alcun ruolo sulle scelte di investimento del sistema creditizio. Non a caso i *crediti verso le imprese* presentavano una *ponderazione* pari al **100%**, indipendentemente dal merito creditizio dell'affidato, incentivando le banche a preferire, nell'ambito della stessa tipologia di clienti, gli *investimenti più rischiosi* al fine di ottenere una maggiore redditività;
- 2) *Mancata* considerazione di potenziali risparmi di capitale derivanti dalla *diversificazione* del *portafoglio prestiti*. Infatti, le regole prevedevano che l'attivo ponderato per il rischio di credito fosse determinato semplicemente come sommatoria delle singole attività bancarie moltiplicate per il rispettivo coefficiente di ponderazione: tale modalità di calcolo ignora completamente l'effetto di diversificazione del rischio di portafoglio che, qualora la banca investe in attività caratterizzate da un coefficiente di ponderazione inferiore di 0, riduce il rischio specifico dell'investimento;
- 3) Consentiva alle banche di effettuare *arbitraggi* dei propri *assets* che, di norma, incrementano il rischio del portafoglio bancario.
- 4) *Mancata* considerazione del *rischio operativo* dell'impresa, introdotto con Basilea II.
- 5) L'approccio proposto da Basilea I per la quantificazione del rischio di credito **non** considerava il *tempo di esposizione al rischio* della banca, ossia la *maturity* dell'operazione. Naturalmente al crescere della *maturity* aumenta l'esposizione della banca al rischio di insolvenza della controparte, determinando un incremento dell'accantonamento a patrimonio di vigilanza.

BASILEA II

Il **New Basel Capital Accord (Basilea II)**, recepito attraverso le **Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE** ed operativo a partire *dal 2007*, si innesta in un percorso virtuoso già innescato alcuni anni prima con Basilea I.

In Italia il recepimento delle direttive ha comportato, a partire dal **2008**, l'applicazione della regolamentazione a banche ed imprese di investimento; inoltre la Banca d'Italia ha esteso l'ambito di applicazione agli intermediari finanziari non bancari iscritti ex art. 106 del TUB. Tuttavia, le banche hanno dovuto dimostrare *tre anni di conformità operativa* per accedere agli approcci sofisticati e meno onerosi previsti dall'accordo, anticipando di almeno due anni l'effettiva entrata in vigore.

Gli *obiettivi* di **Basilea II** sono immutati rispetto al primo accordo del **1988**: le finalità delle raccomandazioni sull'*adeguatezza patrimoniale* sono la solidità e la stabilità del sistema finanziario per via degli intermediari.

La nuova regolamentazione prevede delle **estensioni** al precedente **Basilea I**:

- ❑ *modifica* del criterio di calcolo del *capitale di vigilanza*;
- ❑ cambiamento nel metodo di *calcolo del rischio*, con valutazioni specifiche del merito creditizio (*rating*) di ciascun creditore (e non categoria di prestatori);
 - ❑ introduzione del *rischio operativo* nei requisiti minimi di capitale (il rischio di credito e di mercato erano già presi in considerazione da Basilea I), ossia "il rischio di perdite conseguenti all'inadeguatezza di processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni". Tale definizione include il *rischio giuridico*, ossia l'onere che la banca sostiene per essere stata condannata in giudizio a causa dell'applicazione di un contratto ingiusto, ma non quello *strategico e reputazionale*.
 - Il **primo** può essere definito come il rischio relativo al mancato conseguimento degli obiettivi aziendali, imputabile ad errate valutazioni del management; il **secondo** si manifesta quando l'intermediario finanziario rileva una riduzione del patrimonio o dei ricavi causata dalla perdita di fiducia da parte del pubblico o da una cattiva comunicazione economico-finanziaria.

I TRE PILASTRI previsti dal *New Basel Capital Accord*

I° PILASTRO (*Requisiti patrimoniali minimi*)

In particolare, sono previsti *requisiti di capitale* a fronte del *rischio di credito, mercato ed operativo*; per il calcolo dell'attivo ponderato per il rischio di credito, gli intermediari sono abilitati ad utilizzare diverse metodologie di calcolo, quali il "*metodo standard*", basato su *rating* emessi da enti autorizzati e i sistemi "*Internal rating based*", nei quali è la banca a definire, in base alla stima di determinati parametri (PD, LGD, EAD, M), il *rating* dell'impresa cliente.

Il *patrimonio di vigilanza* è costituito da tre livelli di capitale:

1. *patrimonio di base* (**Tier 1**);
2. *patrimonio supplementare* (**Tier 2**);
3. *debiti subordinati a breve termine a copertura del rischio di mercato* (**Tier 3**).

II° PILASTRO

(Processo di controllo prudenziale interno e da parte degli Organi di vigilanza)

Tale pilastro mira ad assicurare che in ogni istituto bancario operino validi procedimenti interni atti a valutare l'*adeguatezza patrimoniale* minima determinata nel **primo pilastro** rispetto alle proprie specificità operative; in particolare, con le nuove norme, l'*Organo di vigilanza* può intervenire preventivamente entrando nel merito delle politiche operative messe in atto dalla banca anche prima che si verifichino effetti negativi.

Il **processo di controllo prudenziale**, si articola in:

a) ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)

si tratta di un *processo di autovalutazione*, da parte dell'intermediario, della propria *adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica*, riguardo ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Nell'ambito dell'ICAAP, il processo di controllo prudenziale impone ad ogni banca di

definire *rischi aggiuntivi* rispetto a quelli *istituzionali (rischio di credito, mercato ed operativo)*,

descrivere le *metodologie utilizzate* per misurarli e spiegarle alla Banca d'Italia, al fine di evidenziare le *differenze* tra i *rischi* fronteggiati dal requisito patrimoniale e quelli non coperti da quest'ultimo e che perciò dovranno trovare idonea copertura nel capitale interno.

Si ritiene che i **principali rischi non considerati** nel **primo pilastro** e che il capitale interno di una banca deva coprire sono il *rischio di concentrazione* (rischio derivante dall'esposizione verso le controparti, gruppi connessi di controparti, e controparti del medesimo settore economico o area geografica), *rischio di interesse* sul banking book, *rischio di liquidità*, *rischio di cartolarizzazione*, *rischio di reputazione*, *rischio strategico* e *rischio residuo* (derivante dalla potenziale inefficacia delle tecniche di misurazione del rischio di credito attualmente conosciute).

II° PILASTRO

(Processo di controllo prudenziale interno e da parte degli Organi di vigilanza)

b) SReP (Supervisory Review Process)

si tratta di un *processo di revisione e valutazione prudenziale* con il quale l'autorità di vigilanza riesamina l'ICAAP, formula un giudizio e attiva, ove necessario, misure correttive. In particolare, tale *controllo* effettuato dagli organi di vigilanza si concentra su due aspetti:

- 1) *monitoraggio e valutazione* della effettiva *disponibilità* delle singole banche di un patrimonio di vigilanza coerente con il requisito patrimoniale;
- 2) *monitoraggio e valutazione* dell'*adeguatezza* del capitale complessivo, inteso come somma tra patrimonio di vigilanza (PV) e capitale interno (CI), che la banca ha accantonato a fronte dei suddetti rischi.

III° PILASTRO

(Disciplina di mercato e trasparenza)

tale pilastro contiene una dettagliata *lista di informazioni* che le banche sono obbligate a fornire al mercato, in relazione alla misurazione dei *rischi* e alla loro *copertura patrimoniale*; entrano quindi in vigore linee guida in tema di trasparenza delle informazioni sulle condizioni di rischio della banca al fine di sviluppare il ricorso alla disciplina di mercato come integrazione del lavoro delle autorità di vigilanza.

In sostanza **Basilea II** si preoccupa non solo che le *banche* si dotino di adeguati sistemi per la valutazione del rischio di credito ma anche che, alla luce della loro maggiore discrezionalità nel determinare il fabbisogno di capitale, siano *trasparenti* verso gli operatori di mercato fornendo loro le informazioni necessarie a valutare il profilo di rischio della banca e l'adeguatezza del suo livello di capitalizzazione. In tale ambito è necessario distinguere tra:

❖ **informativa fondamentale (*core disclosure*)**: indica informazioni di vitale importanza per ogni istituzione, essenziali per il funzionamento della disciplina del mercato; tutti gli istituti dovranno pubblicare tali dati, in quanto rilevanti per il giudizio di terzi soggetti (ammontare e composizione di patrimonio ed attività o organizzazione della funzione di gestione del rischio)

e

❖ **supplementare (*supplementary disclosure*)**: importante solo per alcune istituzioni, dipende dalla natura dell'esposizione al rischio, dall'adeguatezza patrimoniale e dal metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali; essa contiene informazioni rese pubbliche a discrezione delle banche (*ammontare Tier1 o Tier 2 o indicazioni sul grado di concentrazione dei rischi*).

Requisiti minimi di capitale

Fondamentale in *Basilea II* è l'introduzione del **rischio operativo**. Il *requisito patrimoniale* a copertura del rischio operativo può essere determinato attraverso tre metodi:

- 1) Base
- 2) Standardizzato
- 3) metodi avanzati

A *differenza* del *rischio di credito*, che deve essere coperto da un patrimonio di vigilanza almeno pari all'**8%** dell'attivo ponderato, il *rischio di mercato* e *rischio operativo* devono essere *interamente coperti* dal patrimonio di vigilanza.

Elementi costitutivi del patrimonio di vigilanza

Il Comitato ha convenuto che, ai fini prudenziali, il patrimonio debba ancora essere definito individuando tre classi di componenti,

patrimonio di base (**Tier 1**),

patrimonio supplementare (**Tier 2**) e

patrimonio di classe 3 (**Tier 3**)

in modo tale che esso risulti costituito per almeno il *50% da una base di qualità primaria*.

Patrimonio di base o

Tier 1

E' costituito da:

- 1) *capitale sociale e riserve palesi di utili* al netto delle imposte;
- 2) *fondi rischi bancari generali*;
- 3) *strumenti innovativi di capitale (Hybrid Tier 1)*.

Il **Tier 1** deve essere composto per almeno l'**85%** dal *Core Tier 1* (punti 1 e 2) e per un massimo del **15%** dal *Hybrid Tier 1*. Tale livello di capitale deve essere pari ad almeno il **4%** delle *attività ponderate* per il *rischio*.

Gli **elementi negativi** sono rappresentati da:

- a) *avviamento* al netto della corrispondente fiscalità differita passiva;
- b) *altre immobilizzazioni immateriali*;
- c) *altri elementi negativi*: comprendono gli incrementi del patrimonio di base connessi con i proventi derivanti dalla cessione di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale al netto della fiscalità;
- d) *partecipazioni* in filiazioni bancarie e finanziarie che non siano consolidate nei sistemi nazionali;
- e) *perdite d'esercizio e pregresse*;
- f) *azioni proprie*.

Patrimonio supplementare o

Tier 2

E' costituito da:

- 1) Riserve non iscritte in bilancio, o riserve occulte:** queste riserve sono costituite da *utili non distribuiti* al netto delle imposte che le banche di alcuni paesi possono mantenere come riserva occulta. Pur non essendo identificabili nel bilancio, queste riserve devono avere le *stesse caratteristiche* e la *stessa alta qualità* delle *riserve palesi*; esse pertanto non devono essere gravate da nessun onere né riferirsi ad alcuna passività già conosciuta, ma essere liberamente e immediatamente disponibili per fronteggiare perdite future impreviste.
(Questa definizione di riserve occulte non comprende le riserve potenziali presenti negli investimenti in titoli iscritti in bilancio a prezzi inferiori a quelli correnti)
- 2) Riserve di rivalutazione:** le disposizioni in materia di scritture contabili in alcuni Paesi consentono che determinati cespiti dell'attivo siano rivalutati in modo da riflettere il loro *valore corrente o un valore più prossimo a quello corrente che non al costo storico* e che le relative riserve di rivalutazione siano comprese nel *patrimonio*. Tali rivalutazioni possono determinarsi in due modi:
 - a) con una **rivalutazione formale** (portata in bilancio) degli immobili di proprietà della banca;
 - b) con una maggiorazione teorica del patrimonio per **plusvalenze non realizzate** derivanti dalla prassi di iscrivere a bilancio le disponibilità in titoli valutate ai costi storici;
- 3) accantonamenti generici a fondi rischi su crediti/riserve generiche a fronte di perdite su crediti** (per le banche che impiegano il *metodo standardizzato* per il *rischio di credito*): gli accantonamenti per perdite su crediti costituiti a fronte di perdite che potrebbero verificarsi in futuro ma non sono ancora identificate sono *liberamente disponibili* per fronteggiare perdite al loro verificarsi e sono pertanto idonei alla loro inclusione fra gli *elementi supplementari del patrimonio*. Dovranno per contro essere **esclusi** gli accantonamenti specifici costituiti a fronte della diminuzione di valore accertata di particolari attività o a fronte di passività note, sia singole sia in gruppo. Inoltre, gli accantonamenti generici/riserve generiche per perdite su crediti idonei a far parte del *patrimonio di classe 2* sono soggetti a un *limite massimo di 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate*.

Patrimonio supplementare o

Tier 2

4) Strumenti ibridi di capitale-debito: si tratta di una serie di strumenti che associano caratteristiche tipiche dei fondi propri con altre tipiche dell'indebitamento. Tali strumenti dovrebbero soddisfare le seguenti condizioni:

- a) *essere non garantiti, subordinati e completamente pagati;*
- b) *essere non redimibili (non rimborsabili)* su iniziativa del detentore o senza il previo consenso dell'autorità di vigilanza;
- c) *essere disponibili* per coprire perdite senza che la banca sia obbligata a cessare la propria attività (contrariamente a quanto avviene per i debiti subordinati tradizionali);
- d) *anche* quando sia previsto un *obbligo* di pagamento di *interessi non riducibile o sopprimibile*, deve essere possibile differire la remunerazione allorché la redditività della banca non è sufficiente a permetterne il pagamento.

5) Debiti subordinati a termine: si tratta dei convenzionali *strumenti di capitale-debito subordinati non garantiti a scadenza determinata*, con una *scadenza fissa originaria di oltre cinque anni* e le *azioni privilegiate* redimibili di durata limitata.

- 6) Gli strumenti di questa categoria *non sono di norma disponibili* per coprire le perdite di una banca che continua la propria attività. *Per tale ragione la loro inclusione nel patrimonio è limitata a un importo pari al 50% del capitale di classe 1.*

(Il Tier 2 deve essere di ammontare non superiore al 100% del Tier 1 e la loro somma non deve essere inferiore all'8% delle attività ponderate per il rischio)

Patrimonio di classe 3 o

Tier 3

consiste in *obbligazioni della durata superiore ai 2 anni, non utilizzabili* per coprire le perdite derivanti dalla operatività dell'ente, che prevedono la sospensione del pagamento del capitale ed interessi in caso di riduzione del patrimonio netto contabile al di sotto dei limiti di legge e su iniziativa delle autorità di vigilanza.

Il Comitato prevede delle *condizioni* per l'iscrizione di tali passività nel Patrimonio di Vigilanza:

- a) utilizzo esclusivo* a fronte dei rischi di mercato;
- b) limite* del 250% del patrimonio *Tier 1* richiesto a fronte dei *rischi di mercato*. Ciò implica che tali rischi debbano essere coperti almeno nella misura del 28,5% circa dal patrimonio di classe 1 non destinato a fronteggiare altri rischi;
- c) il totale del patrimonio Tier 2* idoneo *non può eccedere* il totale del patrimonio *Tier 1*, e i debiti subordinati a lungo termine non possono eccedere il 50% dello stesso;
- d) i debiti subordinati a breve termine* dovranno essere non garantiti, subordinati e interamente versati; avere una scadenza originaria di almeno due anni; non essere redimibili prima della scadenza pattuita, salvo benestare dell'autorità di vigilanza; essere assoggettati a una clausola di blocco (lock-in), in base alla quale non possono essere effettuati pagamenti né di interessi né di capitale (anche a scadenza), ove a seguito di tali pagamenti il patrimonio della banca scenda o rimanga al di sotto del requisito patrimoniale minimo.

Deduzioni dal patrimonio

Il Comitato ha definito delle *poste* che devono essere *dedotte* dalla base di capitale *Tier 1* e *Tier 2* al fine di calcolare il ***coefficiente patrimoniale minimo ponderato in relazione al rischio***:

1. *partecipazioni, strumenti ibridi di patrimoniali e le attività subordinate $\geq 10\%$ del capitale sociale degli intermediari creditizi o finanziari partecipati;*
2. *Partecipazioni in società o enti di ammontare $\geq 10\%$ del capitale sociale degli enti partecipati non ricompresi nel punto precedente (qui la deduzione è applicata solo per la parte eccedente il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della banca segnalante).*

Composizione del

patrimonio di vigilanza in

BASILEA II

PATRIMONIO TOTALE	COMPOSIZIONE	DESTINAZIONE
PATRIMONIO DI BASE o TIER 1	✓ Azioni ordinarie ✓ Riserve palesi ✓ Altri elementi addizionali (- elementi negativi)	Copertura delle perdite in caso di going concern.
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE o TIER2	✓ Riserve occulte ✓ Riserve di rivalutazione ✓ Accantonamenti generici a fondi rischi su crediti/riserve generiche a fronte di perdite su crediti ✓ Strumenti ibridi di capitale-debito ✓ Passività subordinate (- elementi negativi)	Copertura delle perdite in caso di liquidazione della banca (gone concern).
PATRIMONIO TIER 3	✓ Debiti subordinati di durata superiore a 2 anni	Copertura di perdite in caso di insolvenza.

Rischio di credito e *rating*

La regolamentazione di **Basilea I** prevedeva la quantificazione del *rischio di credito* delle controparti ponderando le esposizioni degli affidati in base ad una tabella che associava alcuni *coefficienti di ponderazione standardizzati* in funzione della natura dell'esposizione e non del rischio degli investimenti bancari (*affidabilità del singolo prestatore di fondi*). Il

valore determinato in tal modo era denominato "*attivo ponderato per il rischio*" di una banca, **RWA**.

Il **limite** del metodo di calcolo del rischio previsto da Basilea I consisteva nella *visione* fortemente *standardizzata* dell'attività di una banca, dato che le *attività* erano *ponderate* esclusivamente in base alla loro *destinazione e non* in considerazione della *rischiosità* di ogni singolo prestatore di denaro;

adottando tale approccio, i finanziamenti alle imprese erano ponderati, in ogni caso, al 100%.

La principale *conseguenza* era rappresentata dai fenomeni di **adverse selection** tra banche ed imprese.

La maggiore *novità* di **Basilea II** è stata l'introduzione del "*rating*" (valutazione del merito creditizio) relativo ai prestatori di fondi, al fine di ponderare le attività per il rischio di credito a carico degli istituti bancari.

Rischio di credito e *rating*

DEFINIZIONE

Il **rating** è *l'insieme delle procedure di analisi e calcolo mediante le quali l'istituto di credito valuta il grado di rischio del cliente.*

Infatti, esso definisce la "**probabilità di default**" (PD) associata ad ogni classe di rischio, misurata negli anni precedenti a quello di valutazione, e permette di raccogliere informazioni sulla *capacità di generare reddito futuro* dell'affidato. Tale giudizio è espresso da una banca o da un ente, almeno ufficialmente, indipendente, la *c.d. agenzia di rating*.

Le agenzie sono abilitate e denominate External Credit Assessment Institutions (ECAI) se possiedono i seguenti *requisiti*:

- a) *obiettività*: le valutazioni sono assegnate in maniera rigorosa, sistematica e basate sull'*evidenza storica*;
- b) *indipendenza* da pressioni politiche e/o economiche;
- c) *trasparenza*: la metodologia seguita deve essere accessibile al pubblico e le singole valutazioni devono essere disponibili a parità di condizioni alle istituzioni nazionali ed estere titolari di un legittimo interesse;
- d) *pubblicità delle informazioni*: l'ente deve rendere note informazioni, quali metodologie di valutazione, orizzonte temporale, significato di ciascun rating e tassi effettivi di inadempienza per ciascuna categoria di valutazioni;
- e) *risorse sufficienti* atte ad effettuare valutazioni di alta qualità;
- f) *credibilità*, ossia certezza delle informazioni divulgate (*Banca D'Italia, Circolare n.263 - 27 Dicembre 2007*).

Esse valutano quindi la **solvibilità di un soggetto**; in altri termini attribuiscono un *giudizio*, sottoposto a *revisione periodica*, circa la capacità dello stesso di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. Il metodo di valutazione consiste nell'assegnazione di un prestatore o specifica operazione ad una tra più *classi contigue e ordinali, indicate con lettere e numeri*.

Rischio di credito e *rating*

PROCEDURA

La procedura attraverso la quale le agenzie di rating attribuiscono una *valutazione alle imprese* (utilizzata nel **metodo Standard**) può essere così sintetizzata:

- 1) *la società richiedente* nomina *due analisti* della **ECAI**, di cui uno è definito analista primario;
- 2) essi provvedono all'analisi delle *caratteristiche economico-finanziarie* della società in questione. Il primo oggetto di studio è il **bilancio aziendale** in quanto fonte informativa originaria, desumendo diversi parametri quali la redditività operativa dell'azienda (**ROI**), livello di indebitamento (**leva finanziaria**), capacità di produrre risorse e reddito, remunerazione dell'equity (**ROE**), capacità di autofinanziamento. All'analisi di "*hard information*" segue la valutazione di fattori qualitativi come l'affidabilità, le capacità del management dell'azienda e la credibilità dei progetti e degli obiettivi aziendali;
- 3) *L'analista primario*, con l'ausilio di modelli matematici e statistici, stima la capacità dell'azienda di produrre flussi di cassa futuri in diversi scenari possibili;
- 4) *l'analisi e la raccomandazione* di rating è presentata ad un comitato di esperti della ECAI;
- 5) *il comitato* analizza la documentazione ricevuta ed esprime una *votazione* sulla *raccomandazione* proposta che, se accettata, sarà pubblicata;
- 6) *il giudizio di rating* è pubblicato attraverso un comunicato stampa sul sito dell'agenzia e i media di informazione finanziaria a livello mondiale e sottoposto a **monitoraggio periodico**. Il processo di attribuzione del rating dura solitamente *90 giorni* ma i tempi possono essere accelerati per far fronte a particolari scadenze o altre esigenze.

Rating

RATING	S&P	Moody's	Fitch
Estrema qualità: titolo solo minimamente sensibile a circostanze avverse	AAA	Aaa	AAA
Alta qualità: titolo poco sensibile a circostanze avverse	AA+	Aa1	AA+
	AA	Aa2	AA
	AA-	Aa3	AA-
Qualità medio alta: titolo moderatamente sensibile a circostanze avverse	A+	A1	A+
	A	A2	A
	A-	A3	A-
Qualità media: titolo sensibile a circostanze avverse	BBB+	Baa1	BBB+
	BBB	Baa2	BBB
	BBB-	Baa3	BBB-
Qualità discutibile: titolo dalla solidità incerta /molto sensibile a circostanze avverse	BB+	Ba1	BB+
	BB	Ba2	BB
	BB-	Ba3	BB-
Scarsa qualità: titolo dalla solidità scarsa/ molto dipendente da un contesto favorevole	B+	B1	B+
	B	B2	B
	B-	B3	B-
Qualità molto scarsa: titolo dalla solidità scarsa con alta probabilità di insolvenza in un contesto sfavorevole	CCC+	Caa1	CC+
	CCC	Caa2	CCC
	CCC-	Caa3	CCC-
Alta probabilità di insolvenza	CC	Ca	CC
Situazione di insolvenza: default effettivo o annunciato con probabilità di recupero pari a zero	SD/D	C	RD/D

Rating

In genere un investimento con rating che giunga fino al limite minimo della tripla B (**BBB**) viene considerato un **investment grade**, ossia *relativamente sicuro* sul quale possono indirizzare i propri capitali anche gli investitori istituzionali come le grandi banche d'affari. *Al di sotto di tale soglia* un prodotto finanziario acquista una rischiosità troppo elevata e perciò in genere le obbligazioni con un rating **inferiore a BBB** vengono chiamate **speculative**.

La capacità di veicolare informazioni al mercato da parte delle agenzie di rating, nel caso di **soggetti quotati**, è altresì in grado di condizionare il processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari (**natura price-sensitive**). L'attività delle agenzie di rating genera, quindi, effetti positivi sia per l'investitore che per l'azienda. L'*investitore*, infatti, ha convenienza ad utilizzare il rating in quanto può usufruire di informazioni di sintesi altrimenti non accessibili o di difficile comprensione, mentre l'*azienda* ha convenienza a pagare un importo per ottenere il rating, in quanto in tal modo riesce a soddisfare due esigenze apparentemente contrastanti:

- 1) Comunicare agli investitori un giudizio di sintesi affidabile sulla propria **solvibilità**;
- 2) Tutelare la **riservatezza** delle informazioni sulla propria gestione.

« Outlook » e « Review »

« outlook »

hanno ad oggetto il probabile *andamento* della *qualità del credito* di un emittente, la cui durata è compresa tra i 12 e i 18 mesi, il cui giudizio è modificato in seguito alle *variazioni* del profilo di rischio dell'emittente che **non hanno carattere permanente**.

« review »

forniscono *maggiori informazioni* rispetto all'*outlook* sui futuri *cambiamenti nell'assegnazione del rating*, che solitamente si verificano entro **una settimana** dall'emissione della stessa.

(Quando gli investitori percepiscono possibili *cambiamenti nel giudizio delle agenzie di rating* si dovrebbe registrare un **impatto sui tassi di interesse** applicati nelle operazioni di credito, i quali dovrebbero aggiustarsi per incorporare le nuove informazioni)

Agenzie di rating

REGOLAMENTAZIONE

In considerazione dell'*influenza* che le *agenzie di rating* possono esercitare sugli investitori, si è resa necessaria una forte attività di **regolamentazione** delle stesse, attuata sia dal *Comitato di Basilea* che dalle *Istituzioni dell'Unione Europea*. Nell'ambito delle iniziative volte a *rafforzare* la *regolamentazione* dei mercati finanziari in risposta alle lacune evidenziate dalla crisi economica, le *Istituzioni dell'Unione* sono intervenute a più riprese sulla disciplina delle agenzie di valutazione del credito.

❑ Un primo intervento è stato operato con il **regolamento CE n. 1060/2009** che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di rating di rispettare le *norme di comportamento* per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di *elevata qualità e sufficiente trasparenza*.

❑ Un secondo intervento è stato operato con il **regolamento UE n. 513/2011** che, *modificando il regolamento n. 1060/2009*, ha attribuito all'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA)** (una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010) la competenza sulla **registrazione** e la **vigilanza** sulle agenzie di rating del credito.

❑ Ulteriori norme in merito alla regolamentazione delle agenzie di rating sono entrate in vigore il **20 giugno 2013** (**regolamento n. 462/2013**). In base alla nuova legislazione le agenzie di rating del credito dovranno essere più trasparenti e responsabili nel valutare gli Stati sovrani (in quanto le valutazioni *non* sono considerate *mere opinioni*).

(Un'agenzia potrà essere ritenuta **responsabile** qualora violi, intenzionalmente o per negligenza grave, il regolamento sulle agenzie di rating del credito, danneggiando un investitore o un emittente)

Agenzie di rating

REGOLAMENTAZIONE

Le nuove norme *ridurranno* la *dipendenza* dai *rating esterni*, imponendo alle istituzioni finanziarie di rafforzare il ricorso alle proprie valutazioni del rischio di credito, evitando di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ad essi. Le *autorità di vigilanza* europee dovranno inoltre *evitare riferimenti ai rating esterni* e saranno obbligate a rivedere le proprie norme e linee guida; inoltre, se del caso, dovranno *eliminare* le valutazioni del credito laddove vi sia la possibilità che creino *effetti meccanicistici*.

Il pacchetto legislativo contiene inoltre una direttiva che introduce il principio della *riduzione* della *dipendenza dai rating esterni* nella legislazione settoriale in materia di *fondi comuni d'investimento, di gestori di fondi di investimento alternativi e di enti di previdenza*.

Rating e Basilea II

BASI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELLE IMPRESE

Il *rating* di *Basilea II* è improntato ad una *maggiore flessibilità*, la nuova regolamentazione prevede infatti la possibilità, per gli istituti di credito, di affiancare ai rating emessi dalle agenzie specializzate, *rating* prodotti al proprio *interno* (sistemi **IRB**).

Nella *determinazione* del *rating* di un'impresa la banca o agenzia di rating dovrebbe prendere in considerazione tre tipologie di *fattori*:

1) fattori quantitativi

sono gli elementi caratterizzati dalla maggiore "*oggettività*". Essi consentono ai modelli di elaborazione di pervenire a valutazioni univoche e palesi, a prescindere da pareri soggettivi. Il perfezionamento di questa parte della procedura di rating è affidata a modelli di elaborazione automatici. Il risultato di tali *elaborazioni automatiche* è definito "**scoring**". Nei processi di *scoring* mancano quei *correttivi* di giudizio basati sugli aspetti qualitativi (la cui influenza può essere considerata solo con il contributo della *sensibilità dell'analista*). Gli elementi quantitativi tipicamente comprendono:

1. *bilancio e rendiconti finanziari* ufficiali;
2. *dati reddituali* ufficiali;
3. *dati interni* di evoluzione dei rapporti intrattenuti dal cliente nel tempo;
4. *dati presenti* nella *CRIF* (centrale rischi finanziari).

2) fattori quali-quantitativi

hanno un *contenuto numerico* ma ciò nonostante *non* possono essere *sempre* considerati *oggettivi*, spesso perché hanno un contenuto previsionale; ne sono un esempio i piani e budget aziendali, gli andamenti settoriali prospettici o indagini di mercato. Il loro contenuto cambia quindi in funzione del tempo e del soggetto emittente, ragion per cui i dati sono in genere accompagnati da *relazioni esplicative e qualificative*. Quando si tratta di *rilevazioni a consuntivo*, come le statistiche sugli andamenti di settore e/o di area geografica, tali rilevazioni hanno *limiti* dovuti al fatto che si tratta di *indagini campionarie* e come tali dipendenti dalla numerosità del campione oltreché dalla accuratezza delle rilevazioni.

Rating e Basilea II

BASI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELLE IMPRESE

3) *fattori qualitativi*

L'accordo di *Basilea II* non definisce rigorosamente le procedure di *analisi qualitativa*, né quali variabili vanno prese in considerazione. Tuttavia, statuisce *obiettivi* misurabili di attendibilità dei risultati dell'intero processo, ed indica in maniera implicita (e in qualche caso esplicita) gli aspetti che devono essere valutati in questa fase della analisi:

continuità aziendale, potenzialità commerciali e produttive, affidabilità amministrativa, tipologia di clientela, grado di dipendenza da fornitori e clienti, immagine aziendale, percentuale di crescita del fatturato, potenzialità finanziaria della proprietà, piuttosto che innovazione e qualità/quantità degli investimenti in ricerca e sviluppo.

In conseguenza delle indicazioni della normativa e sulla base dell'attività delle agenzie specializzate, le banche stanno inserendo nei propri sistemi di rating l'*analisi "sistematica"* delle *variabili qualitative*. Tali variabili possono variare da banca a banca, ma in linea di massima comprendono:

- ❖ *Storia e tradizione aziendale;*
- ❖ *Corporate governance:* assetti proprietari, norme statutarie e modelli di amministrazione e controllo;
- ❖ *Organizzazione e sistemi gestionali;*
- ❖ *Posizionamento competitivo;*
- ❖ Informazioni commerciali con particolare riferimento alla presenza/assenza dei cosiddetti "*eventi pregiudizievoli*".

Strumenti per la valutazione del rischio di credito

METODOLOGIA STANDARD E SISTEMI INTERNI (IRB)

I principali modelli di *Credit Risk Management* (**stima del rischio di credito**) proposti dal *Comitato di Basilea II* sono :

1) Metodologia standard (Standardized Approach)

Tale metodologia *non* ha presentato sostanziali *cambiamenti* rispetto all'accordo di *Basilea I*, che prevede l'*accantonamento medio* dell' *8%* delle *attività ponderate* per il *rischio*. La *novità* è rappresentata dall' introduzione di un correttivo consistente nell'assegnare alle varie attività un fattore di ponderazione stimato da **agenzie esterne (rating)**, ossia variabile in relazione alla tipologia di impiego. Quindi, le ponderazioni consentono di *ridurre* gli *accantonamenti* di capitale per gli impieghi verso le aziende con *rating positivi* (es. AAA, AA, A) e *maggiorare* quelli in caso di rapporti con imprese aventi *rating negativi*. Per quanto riguarda gli impieghi verso aziende con *rating medi* o *senza rating*, la *ponderazione* è *neutrale (100%)*.

Nel *sistema standard* le ponderazioni di rischio dell'attivo sono stabilite in base ad una *tabella* proposta dal *Comitato di Basilea* che associa le ponderazioni in funzione del giudizio di rating attribuito all'impresa da una società esterna specializzata. Quindi l'attivo ponderato per il rischio è calcolato moltiplicando le esposizioni degli intermediari creditizi nei confronti delle imprese per le ponderazioni standard di rischio.

TABELLA DI MAPPING
PONDERAZIONI RISCHIO DI CREDITO PER LE IMPRESE NEL SISTEMA STANDARD (**RATING S&P**)

Valutazione	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BB-	Inferiore a BB-	Senza rating
Ponderazione	20%	50%	100%	150%	100%

Strumenti per la valutazione del rischio di credito

METODOLOGIA STANDARD E SISTEMI INTERNI (IRB)

2) Sistemi Internal Rating Based (IRB)

Tali sistemi fondano la valutazione del merito creditizio delle imprese sul giudizio di **rating** attribuito ai prenditori di fondi direttamente dalle **banche**. In tale ambito il *Comitato di Basilea* ha fornito soprattutto un *quadro di riferimento*, per cui il calcolo del rating interno differisce da un istituto all'altro.

L'approccio dei *rating interni* fornisce fattori di ponderazione che, moltiplicati per ogni esposizione, consentono di determinare il totale dell'attivo ponderato per il rischio di credito; la banca deve dapprima costruire internamente delle *classi di rating* e poi, per ognuna di esse, definire le ponderazioni da attribuire, successivamente, ai diversi clienti.

Le classi sono costruite analizzando, parzialmente o completamente, il *valore atteso* delle **variabili** che *compongono* il **rischio di credito**:

a) *Probabilità di default (o rating) – PD* (probabilità di default ad un anno)

La **PD** è la stima della probabilità che il soggetto finanziato si trovi, *entro un anno* dal momento della elaborazione della stessa, in una condizione di inadempienza formale (*insolvenza*). Secondo la normativa si parla di *insolvenza* quando a) la controparte non è in grado di adempiere pienamente ai suoi obblighi; b) evento di perdita associato a una qualsiasi obbligazione della controparte, come una svalutazione o rinegoziazione del credito; c) controparte inadempiente da più di 90 giorni (180 giorni per le imprese italiane al momento dell'attuazione).

Strumenti per la valutazione del rischio di credito

METODOLOGIA STANDARD E SISTEMI INTERNI (IRB)

Sistemi Internal Rating Based (IRB)

b) Loss given default – LGD (perdita conseguente ad un default)

La **LGD** indica il *tasso di perdita* in caso di *insolvenza* collegato ad ogni singola operazione di finanziamento.
E' calcolata attraverso la formula:

$$1 - \frac{RA - CA}{EAD} \times (1+i)^{-t}$$

RA = stima importo recuperabile dal credito;
CA = costi amministrativi legati alla procedura recupero credito;
EAD = esposizione attesa al momento del *default*;
i = tasso di attualizzazione;
t = tempo stimato per il recupero del credito.

Secondo tale formula, i *fattori* che *influenzano* direttamente RA e CA sono:

- a) *macroarea* di appartenenza dell'affidato;
- b) *macrosettore* di appartenenza dell'affidato;
- c) *caratteristiche* prodotto finanziario;
- d) *garanzie reali* del finanziamento.

Strumenti per la valutazione del rischio di credito

METODOLOGIA STANDARD E SISTEMI INTERNI (IRB)

Sistemi Internal Rating Based (IRB)

c) *Exposure at Default – EAD* (esposizione attesa al momento del default)

EAD corrisponde al *rischio potenziale* che viene assunto con il finanziamento. La stima di tale esposizione è effettuata dalla banca quando si affida per la *prima volta* il cliente e *ogni anno*, quando si provvede a revisionare la pratica di affidamento.

Generalmente, gli istituti prendono in considerazione un *valore medio* tra l'esposizione corrente e quella prevista alla fine dell'esercizio sulla base del piano di ammortamento.

d) *Maturity – M* (scadenza residua effettiva del finanziamento)

Mentra nella definizione dei *requisiti minimi* di capitale con l'obiettivo di tener conto del maggior rischio potenziale dovuto all'eventuale disallineamento tra le scadenze dei crediti e dei debiti della banca. Infatti, sulla base della *durata residua* dei finanziamenti (espressa in anni), l'effetto sarà di una *ponderazione più alta* del *rischio* quanto *maggiore* è la *durata residua* del finanziamento. Il rischio di **downgrading** cresce dunque con la *maturity* in un finanziamento.

Strumenti per la valutazione del rischio di credito

METODOLOGIA STANDARD E SISTEMI INTERNI (IRB)

Sistemi Internal Rating Based (IRB)

Expected Loss – EL
(perdita economica attesa)

La perdita attesa (*Expected Loss – EL*) rappresenta, in termini percentuali, la *perdita* che in *media* si manifesta entro un intervallo temporale di *un anno* su ogni esposizione (o pool di esposizioni) esistente in portafoglio. La *EL* si calcola per ciascuna esposizione (o pool di esposizioni) come *prodotto* tra *PD di classe (o pool)*, *LGD* e *EAD*.

Il sistema **IRB** è proposto nell'accordo in due versioni:

- 1) **IRB Foundation;**
- 2) **IRB Advanced.**

(In entrambi gli approcci le banche devono essere in grado di fornire una stima della *PD* associata a ciascuna classe di rating)

Nell'approccio **Foundation**, i parametri LGD, EAD, M sono forniti *direttamente* dall'*autorità di vigilanza*, mentre nell'approccio **Advanced** le banche possono fornire *proprie stime* su tali parametri, soggetti successivamente a *verifica* da parte delle *autorità di vigilanza*.

Sistema Internal Rating Based (IRB)

FUNZIONAMENTO

Le *banche* che soddisfano i *requisiti* richiesti dalla normativa devono procedere ad una *suddivisione* delle ***esposizioni*** del portafoglio bancario in ***sei classi*** con diverse caratteristiche di rischio:

1. portafoglio ***imprese***;
2. portafoglio *retail*;
3. portafoglio *banche*;
4. portafoglio *Governi e Banche Centrali*;
5. portafoglio *finanza di progetto*;
6. portafoglio *azionario*.

Nell'ambito del ***portafoglio imprese***, sono comprese *esposizioni* verso *società di persone, capitali o imprese individuali*. Il segmento imprese può essere ulteriormente suddiviso in:

- 1) Imprese di grandi dimensioni (*fatturato superiore a 50 milioni di euro*);
- 2) PMI (*fatturato compreso tra 50 e 2 milioni di euro*);
- 3) Micro-imprese (*fatturato inferiore a 2 milioni di euro*).

Sistema Internal Rating Based (IRB)

FUNZIONAMENTO

PD

MODALITA' DI STIMA

Le *misure interne* del *rischio di credito* si fondano su *valutazioni* del *rischio di controparte* e *transazione*. E' quindi stimata la **PD** *media di lungo periodo* dei prenditori compresi nella classe di rating considerata; la *prassi* maggiormente in uso identifica il **default** con *situazioni standardizzate*, che sono:

- a) incagli:** *ammontare dei rapporti per cassa* nei confronti di *soggetti in temporanea situazione* di obiettiva *difficoltà*, che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
- b) sofferenze:** comprendono la *totalità dei rapporti per cassa* in essere con *soggetti in stato di insolvenza* o in situazioni sostanzialmente *equiparabili*, a *prescindere* dalle *garanzie* che li assistono, al *lordo delle svalutazioni* operate per previsioni di perdita.

Mentre la probabilità di insolvenza (PD) associata alla controparte debitrice *non dipende* dalle *caratteristiche dell'operazione posta in essere*, ma da quelle del *debitore*, la **LGD** *dipende* dalle diverse *caratteristiche contrattuali*.

Sistema Internal Rating Based (IRB)

FUNZIONAMENTO

LGD

MODALITA' DI STIMA

1) *metodo base*

la **LGD** è stimata mediante l'applicazione di **regole standard**. Il Comitato propone, come **base di partenza**, un valore di **LGD** pari al **45%** del credito nella maggior parte delle operazioni senza garanzia e superiore, pari al **75%**, per le esposizioni subordinate (crediti subordinati senza garanzia). Per

le operazioni con garanzia, la **LGD** si **riduce**, scendendo dal **45%** al valore corrispondente al tipo di garanzia.

2) *metodo avanzato*

la banca determina in **autonomia** il proprio valore **LGD** da applicare alle diverse tipologie di esposizione, sulla base dei risultati delle *analisi interne* e di *fonti esterne*. Il Comitato ricorda esplicitamente che la *stima* deve esprimere una *percentuale* riferita al valore dell'esposizione così come stimato al momento dell'*insolvenza*. In tal caso, le **LGD** associate alle *diverse classi* della scala dovranno essere *stimate* facendo riferimento all'*esperienza storica* della banca, utilizzando *valori medi di lungo periodo* e tenendo conto del fatto che le **LGD** potrebbero essere *più elevate* della *media* proprio quando l'economia è in *recessione*, e i default si fanno più frequenti.

Le *stime* di **LGD** devono trovare fondamento in alcune **informazioni specifiche**: *valore di mercato della garanzia* (la banca deve effettuare *verifiche periodiche* del *valore corrente* della *garanzia*); inoltre, nel processo di stima dovrebbero anche essere considerati *fattori generali* quali il *Paese* e il *settore di appartenenza* della controparte, le caratteristiche giurisdizionali (in particolare il *regime di insolvenza*) che potrebbero influire sui potenziali recuperi.

Sistema Internal Rating Based (IRB)

FUNZIONAMENTO

EAD

MODALITA' DI STIMA

Per quanto riguarda la misurazione della **EAD (*Exposure at Default*)** e del *rischio di esposizione*, si fa riferimento alla parte di finanziamento accordato ma non utilizzato, moltiplicato per un fattore di conversione del credito CCF. Esso è così calcolato:

- 1) gli *strumenti* e i *fattori di conversione* ad esso applicati rimangono gli *stessi* previsti nell'approccio standardizzato al rischio di credito, ad eccezione degli *impegni non cancellabili* che vedranno applicato un CCF del 75%;
- 2) nell'approccio avanzato, le banche che rispettano i requisiti minimi potranno *stimare internamente* i fattori di conversione da applicare ai vari strumenti.

M

MODALITA' DI STIMA

Un altro fattore di rischio, precedentemente definito è la **M (*maturity*)**; si tratta di un elemento rilevante in quanto il *rischio è funzione del tempo*. Nell'approccio base è previsto che la *scadenza* sia *fissa* e pari a *2,5 anni*, mentre in quello avanzato, la *scadenza* è fissata come il *maggior tra il valore a un anno e:*

- a) il *periodo massimo (in anni)* che rimane al prestatore per assolvere completamente alle proprie obbligazioni contrattuali nei termini previsti;
- b) se si tratta di uno strumento soggetto ad un predeterminato *programma di ammortamento*, la *maturità ponderata* dei *pagamenti minimi contrattuali del capitale rimasti*.

Rating ed evoluzione del rapporto banca-impresa

IL RUOLO ESSENZIALE DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE

L'accordo di **Basilea II** ed, in particolare, l'introduzione del *rating* nella valutazione del merito creditizio, rappresenta un punto di svolta notevole nel rapporto tra banca ed impresa. Ciò produce la necessità di una *rinnovata capacità del management* delle imprese nel comunicare e produrre *informazioni* di elevata qualità relative alla *situazione economico-finanziaria aziendale*.

La maggior parte delle **imprese di grandi dimensioni** ha *adeguato* i propri *sistemi di comunicazione economico-finanziaria* alle aumentate esigenze comunicative del sistema finanziario e bancario.

Al contrario, le **imprese di dimensioni medio - piccole** hanno riscontrato maggiori *problemi* nell'*adeguarsi* alle rinnovate esigenze informative richieste dal contesto regolamentare.

In particolare, il **contesto italiano** è caratterizzato da un tessuto produttivo in cui sono presenti una miriade di **piccole imprese**, che *limitano l'informativa agli stakeholder esterni* ai *documenti* previsti da *codice civile* e *fisco* (da ciò deriva la mancanza di una struttura organizzativa, gestionale ed una cultura dell'informativa da parte di queste ultime, che ne ha, senza dubbio, compromesso l'accesso al credito).

Rating ed evoluzione del rapporto banca-impresa

IL RUOLO ESSENZIALE DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE

E' questo il **motivo** per il quale l'Accordo di *Basilea II* interessa indirettamente il sistema imprenditoriale, richiedendo una evoluzione, soprattutto di carattere culturale, alle *imprese di minori dimensioni*. La *comunicazione economico-finanziaria* è il complesso delle *informazioni* trasmesse agli *stakeholder* della direzione aziendale, i cui contenuti riguardano principalmente l'*evoluzione dell'assetto reddituale, finanziario e patrimoniale dell'impresa*.

L'**obiettivo principale** di tale flusso informativo è rappresentato dalla creazione di un *rapporto di carattere continuativo e di lungo periodo* con gli *investitori* ed una *credibilità strategica ed operativa dell'impresa*. Una *comunicazione economico-finanziaria efficiente* si ricollega al grado di apertura e dinamicità dell'impresa, in quanto quelle che presentano tali caratteristiche, data la minore opacità nei confronti del mercato, hanno *minore probabilità di default* e, di conseguenza, *maggiore* attitudine ad ottenere *finanziamenti* di capitale di rischio o di debito.

Al contrario, la presenza di *asimmetrie informative* tra i contraenti di una operazione genera in fenomeni di *adverse selection* e *moral hazard*. Nel rapporto banca-impresa, la "**selezione avversa**" si verifica quando la banca, in presenza di asimmetrie informative, è consapevole che un'azienda da finanziare possa avere una *probabilità di insolvenza superiore a quella stimata*. Ciò comporta la richiesta di un *rendimento aggiuntivo* che rappresenta il premio per il rischio di insolvenza dell'impresa debitrice determinato dal mercato del credito in funzione della dinamica della domanda e dell'offerta.

L'**azzardo morale** nel rapporto tra banca ed impresa, è generato dalla *difficoltà* di stipulare *contratti completi*, tali cioè da *prevedere* tutte le *obbligazioni rilevanti*, dipendenti dagli eventi che si potranno verificare nel corso del contratto di finanziamento. Di conseguenza, l'intermediario è esposto al rischio di *comportamenti opportunistici* da parte dell'impresa, che potrebbero *ridurre* il valore atteso delle *passività aziendali*. Tale fenomeno comporta per l'*intermediario* una *costosa attività di monitoring* dell'impresa affidata. L'immediata *conseguenza* è che lo sforzo congiunto delle parti, teso al *miglioramento* di: a) *sistemi informativi aziendali*; b) *modelli di valutazione del rischio di credito*; c) *del monitoraggio del rischio di insolvenza delle imprese*, possono almeno in parte *ridurre* i *fenomeni* sopracitati, con conseguente *riduzione* del complesso dei *costi (monetari e non)* legati alle *asimmetrie informative*.

Rating ed evoluzione del rapporto banca-impresa

IL RUOLO ESSENZIALE DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE

Il **bilancio d'esercizio** rappresenta il fulcro della *comunicazione economico-finanziaria d'azienda*, fornendo informazioni di carattere quali/quantitativo relativamente alla situazione patrimoniale finanziaria ed economica della stessa. Il suo *contenuto standardizzato* consente di soddisfare le contrastanti esigenze informative degli investitori. Tuttavia, proprio la standardizzazione delle informazioni contenute nel bilancio rappresenta uno dei principali *limiti* di tale documento contabile; infatti, gli operatori finanziari hanno interessi diversi rispetto ai fruitori istituzionali del bilancio civilistico (fornitori, clienti e partners commerciali) e desiderano *informazioni dettagliate* su ulteriori aspetti che non sono in esso definiti.

Il rapporto tra informazione primaria e operatori internazionali è andato inoltre peggiorando nel corso della **crisi finanziaria** iniziata nel 2007, quando l'improvviso *default* di *imprese di grandi dimensioni* dopo la pubblicazione dei *bilanci* del tutto *positivi*, ha ulteriormente *minato* la *fiducia* dei mercati finanziari nelle informazioni contenute in tali documenti contabili. E' questo il **motivo** per il quale le imprese dovrebbero essere in grado di fornire una serie di ulteriori *informazioni economico-finanziarie aggiuntive* di *tipo storico* e di *tipo prospettico*:

le informazioni a carattere storico (almeno relative agli ultimi *tre esercizi*) riguardano la dinamica passata e sono di diretta derivazione dai dati di bilancio. Esse comprendono:

- ❖ *bilanci riclassificati* ai fini dell'analisi economico-finanziaria;
- ❖ *un set di indicatori* di equilibrio economico-finanziario;

Le informazioni di tipo prospettico di natura economico-finanziaria dovrebbero essere articolate, per ciascuno degli esercizi inclusi nel periodo di riferimento delle proiezioni, nei seguenti documenti:

- a) *piano economico*, redatto secondo lo schema di conto economico;
- b) *stato patrimoniale prospettico*, redatto secondo gli schemi "finanziario" e "per aree gestionali";
- c) *piano finanziario*, rendiconto secondo lo schema di rendiconto finanziario;
- d) *ipotesi* alla base della costruzione dei prospetti di cui sopra;
- e) *indicatori di equilibrio economico e finanziario*.

Rating ed evoluzione del rapporto banca-impresa

IL RUOLO ESSENZIALE DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE

La **conseguenza** significativa è che il processo informativo *non* può semplicemente riferirsi ai soli dati provenienti dagli *schemi obbligatori*, come ad esempio il bilancio, in quanto essi fanno riferimento ad eventi passati tralasciando l'insieme di fattori che esprimono correttamente ed in maniera completa la situazione dell'azienda. Esso si ripercuote *negativamente* sull'*immagine* dell'impresa, determinando l'*incapacità* delle *banche* di valutare correttamente il *grado di affidabilità* ed assegnare un grado di rischio coerente con quello effettivo. Ciò si traduce in un *maggior tasso di interesse* nelle operazioni di finanziamento di matrice bancaria. Secondo la *dottrina*, un adeguato *flusso informativo e documentale di natura economico-finanziaria* dovrebbe essere composto da:

- a) *un data-base* che registri tutti i risultati passati ed evidenzi le dinamiche evolutive positive dell'impresa;
- b) *una maggiore trasparenza e qualità dei bilanci*, che non devono essere redatti solamente a fini fiscali, ma dovranno rappresentare in maniera veritiera e corretta la realtà economica dell'azienda;
- c) *un aumento* degli *strumenti di informazione* di carattere *extra-contabile* (rendiconto finanziario, budget e report) compatibilmente alla dimensione e al grado di complessità dell'impresa.

Infine, si ritiene necessaria l'acquisizione all'interno delle diverse strutture aziendali, *nuove competenze*, in termini di *comunicazione e marketing* e l'introduzione di nuove figure all'interno degli organigrammi; si tratta dei c.d. "*professionisti della comunicazione*", che, a seconda delle dimensioni aziendali, variano dal responsabile delle comunicazioni esterne fino ad arrivare all'Investor Relations Manager negli ambiti più evoluti.

BASILEA III

Il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria ha rilasciato, nel dicembre 2010, *nuove regole a garanzia della stabilità del sistema bancario*, note come "**Basilea III**"; esse dovranno *integrare o sostituire* la versione del 1988 (*Basilea I*) e *Basilea II*, entrata in vigore nel 2007-2008 (sono ufficialmente entrate in vigore nel 2013).

Le nuove regole introdotte con *Basilea III* definiscono *nuovi standard internazionali* per l'*adeguatezza patrimoniale* delle banche e *nuovi vincoli di liquidità*. Gli *effetti* dell'adozione di *Basilea III* sull'economia reale e crescita sono oggetto di **controversie**. Infatti, si ritiene che tale regolamentazione, implementata in una fase di recessione o stagnazione economica, amplifichi il taglio del credito alle imprese determinando *effetti negativi per l'economia globale*. È stato tuttavia previsto un lungo **periodo transitorio** fino al 2019 così da favorire un graduale adeguamento delle strategie operative delle banche ed evitare ricadute sulla ripresa economica. La riforma è finalizzata a *prevenire* l'*eccessiva* assunzione di *rischi* da parte degli operatori, rendere il *sistema finanziario più solido*, stabilire un *terreno* di gioco davvero *uniforme*.

Le misure riguardano unicamente gli intermediari finanziari e prevedono:

- ☐ introduzione di *standard minimi di liquidità*;
- ☐ *innalzamento di qualità e livello della base patrimoniale*;
- ☐ *maggiore copertura dei rischi di mercato e di controparte*;
- ☐ *contenimento del livello di leva finanziaria* degli istituti creditizi;
- ☐ *misure anticicliche* per ridurre la "prociclicità" delle regole prudenziali.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

L'insieme dei provvedimenti relativi alla nuova regolamentazione possono essere sintetizzati e classificati richiamando i ***tre pilastri*** di ***Basilea II***:

1° pilastro - *adeguatezza patrimoniale, copertura dei rischi, indice di leva finanziaria*

Le *novità* in materia di **adeguatezza** del **patrimonio** degli istituti bancari sono:

- a) introduzione di *nuovi requisiti minimi di capitale*;
- b) *copertura di rischi* considerati *marginali* nella precedente normativa, quali *rischio di cartolarizzazioni* e di *controparte*;
- c) introduzione del *leverage ratio*, in modo da contenere l'utilizzo della leva finanziaria da parte delle banche.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Per quanto riguarda il **primo aspetto a)**, l'accordo definisce il *patrimonio di vigilanza* come la *somma* algebrica del Patrimonio di base o **Tier 1** e Patrimonio supplementare o **Tier 2**.

Il **patrimonio di base (Tier1)** è costituito dal Common Equity Tier 1 (CET1) e dal Tier 1 aggiuntivo. Il CET1 è composto da *azioni ordinarie, utili portati a nuovo, riserve di rivalutazione* ed altre *riserve palesi al netto delle deduzioni* previste dalla regolamentazione, quali attività immateriali ed altre poste dell'attivo di non agevole realizzo. Il *common equity* è la parte principale del patrimonio di base che è destinato ad *assorbire* le *perdite* in condizioni di *going concern*.

Il **Tier 2** ha la funzione di *assorbire* le *perdite* in condizioni di *crisi* della banca; esso è composto da *titoli di debito* che rispettano i requisiti di assorbimento delle perdite quando la banca è in liquidazione (*on a gone concern basis*).

Prendendo in considerazione tali definizioni di capitale, dal **1° Gennaio 2013**, le banche devono rispettare **tre nuovi requisiti minimi di capitale** in rapporto alle attività ponderate per il rischio:

- a)
$$\frac{\text{Common Equity Tier 1}}{\text{Attivo ponderato per il rischio}} \geq 3,5\%;$$
- b)
$$\frac{\text{Patrimonio tier 1}}{\text{Attivo ponderato per il rischio}} \geq 4,5\%;$$
- c)
$$\frac{\text{Patrimonio di vigilanza}}{\text{Attivo ponderato per il rischio}} \geq 8\%;$$

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Per quanto riguarda il ***secondo aspetto b)***

L'evidenza storica ha dimostrato che la crisi finanziaria del 2007 è stata ampliata dalla forte esposizione delle banche a ***rischi di cartolarizzazione, derivati e pronti contro termine***. Ecco perché il Comitato ha ritenuto che anche tali posizioni rischiose debbano essere coperte da ***requisiti patrimoniali***, che vanno così ad aggiungersi a quelli precedentemente determinati. In tale ottica, rilevante è l'introduzione di un ***requisito di capitale*** basato sul valore a ***rischio in condizioni di stress acuto (stressed VAR)***, calcolato ipotizzando un periodo ininterrotto di 12 mesi di tensioni finanziarie significative. La sua applicazione è finalizzata ad innalzare i requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni collegate al ***portafoglio di negoziazione*** o a ***cartolarizzazioni complesse***.

Per quanto riguarda il ***terzo aspetto c)***

Nella fase più acuta della crisi il settore bancario è stato costretto dal mercato a ridurre la propria leva, il che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività, accentuando ulteriormente la spirale tra perdite, erosione del capitale delle banche e contrazione della disponibilità di credito. In considerazione di tale fenomeno, il Comitato ha concordato di introdurre un indice di leva finanziaria, il ***leverage ratio***, calibrato in modo da rappresentare una ***misura supplementare credibile*** rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio. Esso ha l'obiettivo di ***contenere*** l'accumulo di ***leva finanziaria*** nel settore bancario, contribuendo in tal modo ad ***evitare*** processi di ***"deleveraging"***, che pregiudicano il sistema finanziario e l'economia nel suo complesso; tale requisito impone un rapporto tra patrimonio Tier 1 e totale attivo non ponderato per il rischio maggiore o pari al 3% quindi:

$$LR = \frac{\text{Tier 1}}{\text{Impieghi non ponderati} + \text{attività fuori bilancio}} \geq 3\%$$

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

2° pilastro – controllo prudenziale

Le norme finalizzate al controllo prudenziale sono integrate con **Basilea III** mediante una serie di iniziative che rafforzano la sicurezza nel settore bancario. Infatti, è previsto che le banche che applicano i *modelli interni di rating* dispongano di una **unità di gestione delle garanzie** allo scopo di **monitorare** il rispetto dei *requisiti patrimoniali imposti, le variazioni di tali margini, redazione di rendicontazioni periodiche* destinate all'alta direzione, che contengano *informazioni* sulla *tipologia di garanzie ricevute e costituite*, e sull'*importo, durata e cause di controversie* relative alle *richieste di margini*. E' inoltre prevista una *verifica indipendente*, a carattere *annuale*, del sistema di gestione del *rischio di credito di controparte*, nell'ambito del processo di revisione interna. L'Accordo definisce anche dei **requisiti minimi di verifica del sistema di gestione del rischio**, che deve essere correttamente implementato e curare numerosi aspetti, incrementando i costi operativi per gli enti di credito ma, allo stesso tempo, aumentando l'*efficienza* nella *gestione del rischio di credito*.

3° pilastro - disciplina di mercato

Le novità riguardano anche *obblighi informativi* a carico delle *banche*, volti ad aumentare la *trasparenza* nei confronti del mercato e degli operatori. Esse sono tenute a *comunicare* gli *aggiustamenti regolamentari* e le *voci non dedotte nel CET1*; una *descrizione* di tutti i *limiti, coefficienti e soglie minime*, con particolare attenzione ad elementi positivi e negativi del capitale, cui tali *vincoli* sono applicati; *descrizione* delle *caratteristiche* degli *strumenti di capitale* emessi.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Requisiti di liquidità

La crisi finanziaria del 2007 ha dimostrato che, in condizioni di *stress*, i *presidi patrimoniali* imposti dalla normativa *non* risultano *sufficienti* a garantire la stabilità del *sistema creditizio*; non a caso, il principale fattore propulsivo di tale crisi è stata la situazione di *illiquidità* che ha coinvolto numerosi istituti di credito. Per tale motivo, la principale *innovazione* della nuova regolamentazione internazionale è rappresentata dall'introduzione di **standard (coefficienti) minimi di liquidità** in modo da superare eventuali crisi di liquidità del sistema bancario, quando sottoposto a stress di mercato.

Il Comitato ha definito tale aspetto attraverso i documenti "*Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*" del 2010 e "*Il liquidity coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*" del 2013.

Da essi emerge che la volontà del Comitato è rivolta all'introduzione di **requisiti di liquidità (LCR)** e **(NSFR)** e di *strumenti di monitoraggio della liquidità* da parte di *banche* ed *autorità di vigilanza*.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Requisiti di liquidità

Liquidity coverage ratio (LCR)

è un indicatore di liquidità di *breve termine*; esso misura la "capacità delle banche di superare una ipotetica situazione di stress acuto della durata di 30 giorni solari mediante il possesso di risorse liquide di elevata qualità". Quindi, lo stock di attività liquide dovrebbe consentire alla banca di sopravvivere almeno fino al trentesimo giorno dello scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese appropriate *azioni correttive* da parte degli organi aziendali o delle autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un'*ordinata liquidazione*. I principali **fattori di stress** cui la normativa si riferisce sono rappresentati, ad esempio:

- dal *prelievo* di una *quota* dei *depositi* al *dettaglio*
- deflussi di fondi causati dal *declassamento* fino a tre gradi del *rating creditizio* della banca
- *utilizzi imprevisti* di linee di liquidità e di credito irrevocabili da parte dei *clienti*
 - o parziale *perdita* della capacità di *raccolta* all'*ingrosso* non garantita.

Il suddetto indicatore può essere così definito:

$$LCR = \frac{\text{Attività liquide di elevata qualità}}{\text{Totale deflussi di cassa netti nei 30 giorni successivi}} \geq 100\%$$

Il numeratore deve essere costituito da *strumenti non vincolati* e *facilmente liquidabili*, caratterizzati quindi da *basso rischio di credito e di mercato* e di *semplice valutazione*. Il denominatore può essere invece definito come la differenza tra "*deflussi di cassa attesi*" e "*afflussi di cassa attesi*" nei *30 giorni* successivi all'evento di *stress*.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Requisiti di liquidità

Net stable funding ratio (NSFR)

è un indicatore di medio periodo che garantisce la *sostenibilità* della struttura per *scadenze* di attività e passività. Lo scopo è quello di incoraggiare le *banche* a *finanziare* le proprie attività con *fonti a medio - lungo termine*, permettendo la *minimizzazione* del *gap* tra *scadenze* di attività e passività. L'indicatore prevede che la banca mantenga, su un orizzonte temporale di *un anno*, un *ammontare minimo* di *provvista stabile* in relazione al *grado di liquidità dell'attivo* e al potenziale *fabbisogno* contingente di *liquidità* derivante da *impegni fuori bilancio*. Esso può essere così formalizzato:

$$NSFR = \frac{\text{Totale provvista stabile disponibile}}{\text{Totale provvista stabile obbligatoria}} > 100\%$$

Il numeratore è pari alla *somma* algebrica di *patrimonio*, *azioni privilegiate* e *altri strumenti di capitale eccedenti* l'importo computabile nel *Tier 2* con scadenza pari o superiore a *un anno*, *passività* con scadenze effettive pari o superiori a *un anno*, *depositi* e *provvista* all'*ingrosso* con scadenza inferiore ad *un anno*. Ad ogni componente è attribuito un *fattore di disponibilità* nel *lungo termine*, che funge da *ponderazione*. Il denominatore rappresenta una stima del *fabbisogno* di *finanziamenti stabili*, che è funzione della dimensione delle attività e degli *impegni fuori bilancio*, opportunamente *ponderati* mediante fattori definiti con il termine "**provvista stabile obbligatoria**" (**RSF**) i quali assumono un *valore* tanto *minore* all'*aumentare* del *grado* di *liquidità* delle *attività*.

Anche in tal caso il Comitato definisce i c.d. "**eventi di stress**", quali:

- un *calo* di *redditività* o *solvibilità*, prodotto da un aumento delle *esposizioni* ai principali *rischi*, tra cui quelli di credito, mercato ed operativo;
- *declassamento* del *rating* assegnato ai titoli di debito emessi dall'ente o *crisi reputazionale* e di affidabilità della banca.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Requisiti di liquidità

Il Comitato di Basilea ha inoltre elaborato una serie di ulteriori strumenti finalizzati al *monitoraggio* delle esposizioni delle banche al *rischio di liquidità* ed alla *comunicazione* di tali esposizioni tra le *autorità di vigilanza* dei Paesi in cui operano le banche internazionali. Sono previsti **5 strumenti** di **monitoraggio**:

- 1)** monitoraggio del **disallineamento** delle **scadenze contrattuali**: esso individua il *gap* tra *afflussi* e *deflussi* di *liquidità* per determinate *fasce temporali*, consentendo così di *individuare* l'*ammontare* di *liquidità* necessaria all'istituto nell'ipotesi in cui si verificano prematuramente una serie di *deflussi di risorse finanziarie*;
- 2) Indicatore di concentrazione** della **raccolta**, ossia delle *fonti della banca*: esso individua le fonti all'*ingrosso* della banca, il cui venir meno comporterebbe *problemi di liquidità*; in tale ottica, il Comitato propone tre indicatori:
 - a) *fondi raccolti* da ciascuna *controparte* rilevante/*bilancio complessivo banca*;
 - b) *fondi raccolti* mediante ciascuno *strumento finanziario* significativo/*bilancio complessivo banca*;
 - c) *elenco di importi attivi e passivi* per ciascuna valuta significativa; per *controparte* che *incide* per *oltre l'1%* del *bilancio complessivo della banca*.
- 3) Indicatore delle attività non vincolate disponibili**: ha ad oggetto le *attività* che *non* possono essere stanziare in *garanzia* per raccogliere *finanziamenti* o che *non* sono *ammissibili* presso le *Banche Centrali*, rappresentando *fonti aggiuntive* di *liquidità* per la *banca*. Le *banche* sono tenute alla *segnalazione* di ammontare, tipologia ed ubicazione delle *attività non vincolate disponibili* che potrebbero essere utilizzate a *garanzia* di *prestiti* da contrarre sui *mercati secondari* o stanziabili in operazioni di finanziamento presso le *banche centrali* competenti, per operazioni su *iniziativa* delle *controparti*.

BASILEA III

CARATTERI GENERALI

Requisiti di liquidità

- 4) **LCR per valuta significativa**: una valuta è considerata "*significativa*" se le *passività aggregate* denominate in tale valuta sono *pari o superiori al 5%* delle *passività totali* della banca. L'indicatore è finalizzato al *monitoraggio* di potenziali problematiche di *disallineamento valutario* in condizioni di *stress*. Esso è calcolato come *rapporto* tra *stock di attività liquide* di elevata qualità in ciascuna valuta significativa e *totale dei deflussi di cassa netti* nell'arco di *30 giorni* in ciascuna valuta significativa.;
- 5) **Strumenti di monitoraggio tramite il mercato**: risulta rilevante il *controllo* delle *autorità di vigilanza* di *dati di mercato* ad elevata frequenza, come *indicatori di liquidità* degli istituti bancari, ottenendo *informazioni a livello generale di mercato*, sul settore finanziario e specifiche della banca. Esso può essere effettuato monitorando l'andamento di alcuni indici generali di mercato sull'andamento delle banche, quali *corsi azionari*, *rendimenti sui mercati obbligazionari*, *tassi di cambio*, *prezzi sui mercati delle materie prime*, indicatori *specifici del settore finanziario* e relativi a *singoli istituti di credito*.